



Il Presidente

Al Responsabile della prevenzione della corruzione
e della trasparenza del comune di [omissis]
E p. c. all'OIV o all'Organismo con funzioni analoghe
del Comune di [omissis]
[omissis]

Fasc. UVMACT n [omissis]-R.A.

Oggetto: Verifica del Comune di [omissis] – comunicazione delle decisioni
del Consiglio

Il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 2 marzo 2022, ha deliberato di prendere atto degli aggiornamenti del sito istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", apportati dal Comune di [omissis] e, per l'effetto, di definire l'attività di vigilanza sugli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013, dandone comunicazione al RPCT ed all'OIV od organismo con funzioni analoghe dell'amministrazione.

Venendo alla richiesta formulata dal RPCT di fornire indirizzi operativi circa il contegno da assumere a fronte del ricevimento, da parte di un'associazione, di plurime istanze di accesso civico generalizzato, volte ad un vero e proprio controllo ispettivo sull'attività dell'Ente e tali da comportare un notevole aggravio di lavoro, si rammentano le indicazioni fornite dall'Autorità nella delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, avente ad oggetto "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.lgs. 33/2013". In tale atto l'Autorità, richiamando la sentenza CGUE, Tribunale Prima Sezione ampliata 13 aprile 2005 causa T 2/03, ha precisato che nei casi particolari in cui venga presentata una domanda di accesso per un numero manifestamente irragionevole di documenti, imponendo così un carico di lavoro tale da paralizzare, in



modo molto sostanziale, il buon funzionamento dell'amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l'interesse dell'accesso del pubblico ai documenti e, dall'altro, il carico di lavoro che ne deriverebbe, al fine di salvaguardare, in questi casi particolari e di stretta interpretazione, l'interesse ad un buon andamento dell'amministrazione.

Si segnala altresì che, sul punto, il Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza 13 agosto 2019, n. 5702, ha precisato che, in base all'art. 1 del D.Lgs. n. 33 del 2013, l'accesso civico ha pur sempre la sua ratio esclusiva nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni d'istituto e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché nella promozione della partecipazione al libero dibattito pubblico, onde esso non è utilizzabile in modo disfunzionale rispetto alla predetta finalità ed essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento della P.A. e va usato secondo buona fede, sicché la valutazione del suo uso va svolta caso per caso e con prudente apprezzamento, al fine di garantire, secondo un delicato ma giusto bilanciamento che non obliteri l'applicazione di tal istituto, che non se ne faccia un uso malizioso e, per quel che concerne nella specie, non si crei una sorta di effetto "boomerang" sulla P.A. destinataria.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente il 9 marzo 2022